

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2020

P S A  
UNIVERSITY  
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- . - Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

© Copyright 2020 by Pisa University Press srl  
Società con socio unico Università di Pisa  
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503  
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa  
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945  
press@unipi.it  
www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3339-403-9

layout grafico: 360grafica.it  
impaginazione: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

**Direttore**

Tommaso Greco

**Comitato di direzione**

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

**Consiglio scientifico**

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Claudio Palazzolo, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

**Comitato dei referees**

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado del Bò, Francesco Ferraro, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Andrea Porciello, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

**Redazione**

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

**Sede**

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

**Condizioni di acquisto**

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

**Per ordini e sottoscrizioni abbonamento**

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## **Il dominio tra diritto e politica. Max Weber a cento anni dalla morte**

a cura di Massimo Palma

*Gegen eine „Politik der Straße“ Max Webers Konzepte und der Populismus heute*  
Edith Hanke.....13

*Etica del capitalismo finanziario? Weber e la legge tedesca sulla borsa (1896)*  
Realino Marra .....31

*L'ordinamento giuridico alla prova della guerra. La lettura weberiana*  
Michele Basso .....51

*Il dominio in Weber. La parola e gli elementi*  
Massimo Palma .....79

## **Saggi**

*Il cittadino consapevole. Costituzione, istituzioni e diritto nella filosofia politica di Rousseau*  
Annamaria Loche .....113

*Croce e il diritto: dalla ricerca della pura forma giuridica all'irrealtà delle leggi*  
Giuseppe Russo .....141

*Uomo, azione e relazione nel pensiero giuridico di Antonio Pigliaru*  
Pier Giuseppe Puggioni .....165

## **Archivio**

*Max Weber e i classici*  
Norberto Bobbio  
A cura di Tommaso Greco .....197

# CROCE E IL DIRITTO: DALLA RICERCA DELLA PURA FORMA GIURIDICA ALL'IRREALTÀ DELLE LEGGI

Giuseppe Russo

## *Abstract*

The author retraces, in a historical perspective, the genesis of the Crocean reflections on law, from the allusions in the early *Pensieri sull'arte* (1885) through the reading of the Pontanian memory *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* (1907), up to the more mature *Filosofia della pratica* (1909). Subsequent works are also discussed. The analysis of some of Croce's reviews in *La Critica*, in particular, are preferred, in order to convey the image of a thinker constantly engaged in the debate with the leading scientific authorities in the field of philosophy, whether legal or not. The justification of Croce's theoretical solutions requires also a retrospective analysis of the years he spent studying the works of Hegel and Marx. Both authors were crucial in shaping his system in «Filosofia come scienza dello spirito». Lastly, the work *Taccuini di lavoro* provides the starting point for a deeper understanding of Croce as a man between 1907 and 1908.

## *Keywords*

Croce, Benedetto; Philosophy of Law; Philosophy of Economics; Italian Neoidealism; Historicism.

## 1. Obiettivi della ricerca

«La Critica»<sup>1</sup> ci informa dell'incontro, negli anni Ottanta dell'Ottocento, del giovane Croce, allora non diligente scolaro all'Università di Roma<sup>2</sup>, coi problemi speculativi che il diritto pone: un tema assegnatogli da Francesco Filomusi Guelfi, suo docente di Enciclopedia giuridica, fu infatti l'occasione per denunciare, in un breve scritto sull'arte, la «spiritosa invenzione» filosofica dei diritti innati, che andavano piuttosto intesi «frutto del lavoro di molte centinaia d'anni di storia», non ingenuo possesso dell'umanità<sup>3</sup>. Un'insoddisfazione, quella per le «ciarle illuministiche»<sup>4</sup>, che avrebbe poi accompagnato tutto lo svolgimento dell'opera crociana, sempre improntata al più conseguente storicismo.

Ci proponiamo, pertanto, di seguire lo sviluppo delle indagini di Croce sul diritto, che, orientate dapprima a dedurre la forma trascendentale del fenomeno giuridico, si sarebbero ristrette a discutere, con la riduzione del diritto all'attività economica, il solo concetto di legge, luo-

---

<sup>1</sup> Cfr. B. Croce, *Intorno alla mia teoria del diritto*, in «La Critica», XII (1914), pp. 445-450 (ora rifuso in Id., *Pagine sparse* [1943], 3 voll., Laterza, Bari 1960<sup>2</sup>, vol. 1, pp. 458-466, oltre che in appendice a Id., *Riduzione della filosofia diritto alla filosofia dell'economia* [1907], edizione critica a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano 2016, pp. 77-85, donde si cita).

<sup>2</sup> È lo stesso Croce a rivelare che, ospite a Roma di Silvio Spaventa, divenuto suo tutore dopo la tragica scomparsa dei genitori nel terremoto di Casamicciola del 1883, «mi recavo all'università per il corso di giurisprudenza, ma senza interessamento, senza essere nemmeno scolaro diligente, senza presentarmi agli esami»: B. Croce, *Contributo alla critica di me stesso* (1915), in Id., *Etica e politica aggiuntovi il Contributo alla critica di me stesso* (1931), a cura di A. Musci, Bibliopolis, Napoli 2015, p. 355.

<sup>3</sup> B. Croce, *Pensieri sull'arte* (1885), in Id., *Nuove pagine sparse* (1949), 2 voll., Laterza, Bari 1966<sup>2</sup>, vol. 2, pp. 340-349 (le citazioni sono tolte dalle pp. 346-347). Lo «scriterello» del 1885, ammette l'Autore, raccoglie i pensieri suscitati dalle meditazioni sul tema di Filomusi Guelfi: cfr. B. Croce, *Intorno alla mia teoria del diritto*, cit., pp. 83-84, nota 3.

<sup>4</sup> B. Croce, *Prefazione* del 1917 a Id., *Materialismo storico ed economia marxistica* (1900), a cura di M. Rascaglia e S. Zoppi Garampi, con una nota al testo di P. Craveri, Bibliopolis, Napoli 2001, p. 14.

go particolarmente critico della «Filosofia dello spirito». Considereremo la riflessione crociana sul diritto il banco di prova della dialettica dei distinti, che, assumendo l'utile quale momento premorale dello spirito pratico, autorizza ad allargare la vita giuridica oltre i confini dell'ordinamento dello Stato. Il diritto sarà infine riconosciuto, con le parole dello stesso Croce, prodotto necessario dell'esperienza umana, ancorché privo d'autonomia categoriale.

## 2. Ufficio e metodo della filosofia del diritto

Nel 1905, con la recensione a *I presupposti filosofici della nozione del diritto* di Giorgio Del Vecchio<sup>5</sup>, Croce individuava, nella «determinazione del concetto (della *forma*) del diritto»<sup>6</sup>, il compito unico della filosofia giuridica<sup>7</sup>, avendo egli presente, come testimoniano le pagine della memoria pontaniana del 1907 sulla *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, l'ammonimento kantiano della *Critica della ragione pura*, ove si osservava che, «ancora oggi, i giuristi stanno cercando una definizione per il loro concetto del diritto»<sup>8</sup>. La via da battere, per attingere l'universale giuridico<sup>9</sup>, non poteva allora che essere quella

---

<sup>5</sup> B. Croce, recensione a G. Del Vecchio, *I presupposti filosofici della nozione del diritto*, Zanichelli, Bologna 1905, in «La Critica», III (1905), pp. 515-516 (ora in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I [1918], Laterza, Bari 1950<sup>4</sup>, pp. 233-235, da cui si cita).

<sup>6</sup> Ivi, p. 235 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>7</sup> Di «compito della filosofia del diritto, la quale non può averne se non un solo», Croce avrebbe del resto parlato recensendo A. Ravà, *I compiti della filosofia di fronte al diritto*, Loescher, Roma 1907, in «La Critica», V (1907), p. 226 (ora in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 237, donde si cita).

<sup>8</sup> I. Kant, *Critica della ragione pura* (1781; 1787<sup>2</sup>), introduzione, traduzione e note di G. Colli, Adelphi, Milano 2010<sup>6</sup>, p. 728, nota 1.

<sup>9</sup> La forma, per Croce, non è altro che l'universale: cfr. B. Croce, *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro* (1904-5), in Id., *La prima forma della Estetica e della Logica*, Memorie accademiche del 1900 e del 1904-5, ristampate a cura di A. Attisani, Principato, Messina-Roma s.d. (ma 1925), p. 124.



del «rigoroso formalismo filosofico», mirante a una forma che è insieme contenuto, distinto perciò dal «formalismo dei legulei»<sup>10</sup>, caro invece a Iginio Petrone, contro cui Croce rivolge caustiche note critiche<sup>11</sup>.

Del lavoro crociano sul tema della giuridicità, che, prima dell'elaborazione della memoria pontaniana, è disorganico ed episodico, resta traccia nei *Taccuini di lavoro*, donde apprendiamo, da un appunto del 15 gennaio 1907, della lettura di «libri varii di filosofia del diritto»<sup>12</sup>; quindi, dall'aggiornamento del 18 gennaio, della stesura di alcune recensioni a Del Vecchio, Ravà e Petrone<sup>13</sup>. Importante, inoltre, è la nota

---

<sup>10</sup> B. Croce, recensione a A. Ravà, *Il socialismo di Fichte e le sue basi filosofico-giuridiche*, Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1907, in «La Critica», V (1907), p. 227 (l'*excerptum* isolato non è stato però da Croce rifuso nelle *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 237-238, ove comunque appare la mentovata recensione).

<sup>11</sup> Vd. B. Croce, recensione a I. Petrone, *Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte e la premessa teorica del comunismo giuridico*, Memoria letta alla R. Accademia di Scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli, R. Università, Napoli 1904, in «La Critica», III (1905), pp. 146-150 (ora rifiuta, seppur con qualche ritocco, in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 225-229). A Petrone Croce contestava il formalismo da «avvocati» di una filosofia che «accetta e cresima gli istituti giuridici positivi, prodotti della storia; che limita la sua opera alla 'logica interna del sistema'», ponendosi al servizio di un «particolare contenuto», contro l'acquisizione della «pura forma kantiana». Un formalismo siffatto «non è formale ma materiale», riuscendo utile ai «giuristi della dieta di Roncaglia o [ai] magistrati delle Giunte di stato [*sic*]» (le citazioni sono tolte tutte da p. 149 dell'edizione in rivista). Che il problema fosse quello di definire la forma trascendentale del giure pare inoltre confermato dalla variante, introdotta da Croce in *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 228, secondo cui la «scienza della pura forma giuridica» costituisce il «nuovo avviamento» della filosofia del diritto. Le varianti ai testi crociani, implicando sovente novità sostanziali, devono vagliarsi sempre con cura: cfr. E. Garin, *Appunti sulla formazione e su alcuni caratteri del pensiero crociano*, in Id., *Intellettuali italiani del XX secolo*, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 7, nota 7.

<sup>12</sup> B. Croce, *Taccuini di lavoro*, 6 voll., Arte Tipografica, Napoli 1987, vol. 1, p. 37.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Croce, qui, fa riferimento a un gruppo di recensioni, in parte già da noi considerate, apparse su «La Critica», V (1907), pp. 224-229 (ora, con modifiche, in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 231-232; 235-238).

del successivo 16 febbraio, che annuncia, unitamente alla scomparsa di Carducci, l'inizio dei «miei studii per la filosofia della pratica»<sup>14</sup>, ai quali Croce attenderà sino al 1908. La genesi della *Riduzione* si colloca, pertanto, nell'ambito delle più generali riflessioni sulla prassi, che avrebbero dovuto offrire, giusta il piano di studi dell'aprile 1907, la materia al terzo e ultimo volume della «Filosofia dello spirito»<sup>15</sup>. Alla *Riduzione*, del resto, Croce accenna, per la prima volta, il 30 marzo 1907<sup>16</sup>, ricevendo essa pubblica lettura nelle giornate del 21 aprile e del 5 maggio, con l'esplicita avvertenza di costituire «parte dei lavori preparatorii di un libro [...] sulla *Filosofia della pratica*»<sup>17</sup>.

L'intelligibilità della problematica sottesa alla memoria sulla filosofia del diritto presuppone, tuttavia, la riabilitazione della categoria utilita-

---

<sup>14</sup> B. Croce, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 40.

<sup>15</sup> Cfr. B. Croce, *Nuovo piano di studii* (1907), in Id., *Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati e sostituiti dal «Contributo alla critica di me stesso»*, a cura dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1966, pp. 33-34. Il «nuovo piano di studii», datato 30 aprile 1907, cade esattamente nei giorni della lettura della memoria pontaniana sulla filosofia del diritto, che Croce considerava «saggio» della *Filosofia della pratica* (p. 34). Anziché concludersi col terzo volume, il sistema della «Filosofia come scienza dello spirito», già abbozzato nel *Piano di studii* dell'aprile 1902 (ivi, pp. 25-26), ne avrebbe compreso un quarto, *Teoria e storia della storiografia*, apparso nel 1917, dall'Autore inteso «approfondimento ed ampliamento alla teoria della storiografia già delineata in alcuni capitoli [...] della *Logica*»: B. Croce, *Avvertenza* del 1916 a Id., *Teoria e storia della storiografia* (1917), a cura di E. Massimilla e T. Tagliaferri, con una nota al testo di F. Tessitore, Bibliopolis, Napoli 2007, p. 7. Non sfugga però la nota al *Piano di studii* del 1902, eliminata negli appunti del 1907, che contemplava, interposto fra l'*Estetica* e la *Logica*, «un volume sulla *Teoria della storiografia*» (cfr. B. Croce, *Piano di studii*, cit., p. 26). Il piano di studi del 1902, infatti, era piuttosto articolato, destinando addirittura due tomi alla trattazione della filosofia della pratica – *Economica, o scienza della Volontà* ed *Etica, o scienza della Libertà* –, congiuntamente a un volume finale sulla *Filosofia generale* (*ibidem*).

<sup>16</sup> B. Croce, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 46: «Lecture e appunti per la memoria sulla Filosofia del diritto, che penso di presentare alla Pontaniana».

<sup>17</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 7.

ria<sup>18</sup>, che Croce persegue almeno dall'ottobre 1899, allorché egli, in polemica con Vittorio Racca, constatava essere «ancora da elaborare filosoficamente il concetto di Valore», cioè il «fatto primo economico, l'elemento irriducibile che fa dell'economia una scienza indipendente»<sup>19</sup>. Al chiarimento del ruolo del principio economico entro la dialettica spirituale Croce si sarebbe quindi dedicato in un luogo delle *Tesi fondamentali di una estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, allocuzioni pontoniane pronunciate fra il febbraio e il maggio 1900, ove apertamente osservava che l'«*utile* è il vero fondamento della scienza economica»<sup>20</sup>, esortando a sollevarlo alla meritata dignità categoriale<sup>21</sup>. Senonché la compiuta illustrazione del suddetto principio Croce doveva svolgerla nella coeva corrispondenza, intercorsa sul

---

<sup>18</sup> Croce esplicitamente sottolinea che «la teoria filosofica dell'economia è, in questa memoria, un presupposto» (ivi, p. 38, nota 2). Sull'origine della categoria utilitaria, vd. G. Pezzino, *L'economico e l'etico-utile nella formulazione crociana dei distinti (1893-1908)*, ETS, Pisa 1983.

<sup>19</sup> B. Croce, *Marxismo ed economia pura* (1899), in Id., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 172.

<sup>20</sup> B. Croce, *Tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1900), in Id., *La prima forma della Estetica e della Logica*, cit., p. 59 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>21</sup> Ivi, p. 61: «Solleviamo l'*Utile* alla pari del *Bello* ed usiamo verso quello l'indulgenza che si è usata verso questo: esso lo merita!» (il corsivo è dell'Autore). Solo così, tra l'altro, si sarebbe potuta evitare l'espulsione del Bello, inteso ancora termine spurio, dalla tradizionale diade di Vero e Buono, che o tentava di «assorbirlo» o lo giudicava «forma mista e secondaria» (*ibidem*). Oltre quindici anni dopo, nelle *Postille* a «La Critica», XIV (1916), pp. 477-482 (ora in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie IV [1932], Laterza, Bari 1951<sup>2</sup>, pp. 79-88, nonché, col titolo *Sul concetto filosofico dell'utile*, in appendice a Id., *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 87-96, donde si cita), Croce avrebbe rivendicato lo sconvolgimento della «veneranda trinità del Vero, Buono e Bello, introducendovi un quarto termine, l'Utile, e mutandola in quadrinità o tetrad». La filosofia, concludeva dunque il pensatore abruzzese, smetteva il «carattere di santuario», scoprendosi finalmente «ben aerata aula, che uomini di mondo, e non preti e devoti, potessero frequentare per dibattervi le loro faccende e chiarirvi le loro idee» (p. 88).

«Giornale degli economisti», con Vilfredo Pareto<sup>22</sup>. L'epistola a Pareto del 15 maggio 1900, infatti, mentre definisce l'economico «attività pratica dell'uomo in quanto si consideri per sé, indipendentemente da ogni determinazione morale o immorale»<sup>23</sup>, giudica erronea la concezione meccanica, che l'economico, principio valutativo, risolve nel fatto; l'edonistica, che, al piacere recato dall'utile, arbitrariamente associa l'equazione di utile e piacevole; la tecnologica, che l'economico, principio della pratica, confonde col suo presupposto teoretico; l'egoistica, subordinante, in spregio della distinzione, l'economica all'etica.

Obiettivo del Croce lettore di cose giusfilosofiche intorno ai primi anni del Novecento era dunque d'individuare la forma trascendentale del diritto. E questa preoccupazione, *lato sensu* kantiana, pare essere ancora preminente nella memoria del 1907, che, appunto, richiamando il passo della *Critica della ragione pura* sulle definizioni, si proponeva d'indagare «il fondamento o il concetto del diritto», tema sovente scansato dalla trattatistica o celato «nella selva delle discussioni estranee»<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. B. Croce, *Sul principio economico (lettera al Professore Vilfredo Pareto)*, in «Giornale degli economisti», XI (luglio 1900), pp. 15-26 (ora in B. Croce, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 221-232, da cui si cita); V. Pareto, *Sul fenomeno economico (lettera a Benedetto Croce)*, in «Giornale degli economisti», XI (agosto 1900), pp. 139-162; B. Croce, *Sul principio economico (replica all'articolo del Prof. Pareto)*, in «Giornale degli economisti», XII (febbraio 1901), pp. 121-130 (ora in B. Croce, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., pp. 232-241); V. Pareto, *Sul principio economico*, in «Giornale degli economisti», XII (febbraio 1901), pp. 131-138.

<sup>23</sup> B. Croce, *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 231 (abbiamo reso in caratteri minuscoli il maiuscolo del testo). Una fine esegesi della mentovata definizione è offerta da Gennaro Sasso, che ritiene Croce abbia logicamente preposto, alle forme determinate della prassi, economica ed etica, una forma generale della sfera pratica di tonalità, a sua volta, economica: vd. G. Sasso, *Sulla Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in Id., *Filosofia e idealismo*, 6 voll., Bibliopolis, Napoli 1994-2012, vol. 6, pp. 36-37.

<sup>24</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 9. Il punto, per Croce, era di tale importanza da meritare nuova attenzione, *mutatis mutandis*, in *Filosofia della pratica. Economica ed etica* (1909), a cura di M. Tarantino, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 366.

Dalla trascuraggine e dalla mancanza di chiarezza logica discendeva, d'altronde, la geminazione del concetto di diritto in positivo e naturale, che Croce condanna come «mostruosità», non potendo «un determinato aspetto della realtà [pensarsi] se non con un unico concetto»<sup>25</sup>: qui è forte la suggestione dell'insegnamento hegeliano, di quell'Hegel «gran nemico degli scontenti della vita», che «odia il *Sollen*, il dover essere, l'impotenza dell'ideale che deve sempre essere e non è, e che non trova mai nessuna realtà a lui adeguata; quando invece ogni realtà è adeguata all'ideale»<sup>26</sup>. Esplicito, nella *Riduzione*, è infatti il rinvio alla polemica del 1905 con Del Vecchio, anticipatrice, per certi aspetti, delle parole su Hegel or ora citate, ove veniva colpita la distinzione, neokantiana e giusnaturalistica, di concetto (logico) e idea (deontologica) del diritto<sup>27</sup>.

### 3. Le forme della prassi nella storia della filosofia

Gli errori, tuttavia, indicano a Croce la soluzione che la filosofia giuridica, nonostante i suoi tentativi, da Thomasius in avanti, ha mancato, a causa della persistente confusione di diritto e morale: nei *Fundamenta*

---

<sup>25</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 33-34.

<sup>26</sup> B. Croce, *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel* (1906), in Id., *Saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di storia della filosofia* (1912), a cura di A. Savorelli, con una nota al testo di C. Cesa, Bibliopolis, Napoli 2006, pp. 48-49.

<sup>27</sup> Cfr. B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 234: «[Del Vecchio] pone una distinzione tra *idea logica* e *idea valutativa*, tra *concetto* e *ideale*: altro sarebbe comprendere la natura di un ordine di fatti, altro disegnarne il modello ideale [...] Ora, siffatta distinzione è fallace e la sua fallacia è stata dimostrata in modo classico, tra gli altri, dallo Hegel, nella sua critica del *dover essere* come distinto dall'*essere*. L'ideale, diceva lo Hegel, non è tanto impotente da *dover essere* soltanto e non *essere* poi effettivamente» (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo, che si differenzia dall'edizione in rivista solo per lievi ritocchi formali: cfr. «La Critica», III [1905], p. 515). Nella *Riduzione*, la polemica con Del Vecchio è ben presente, seppur il nome dell'autore sia ricompreso nel novero dei «più giovani studiosi italiani» che dichiararono essere il concetto del diritto altro dal suo ideale: cfr. B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 33.

*iuris naturae et gentium* (1705), Thomasius, pur articolando la sfera pratica in etica, politica, diritto<sup>28</sup>, facendole corrispondere i principi dell'*honestum* («Farai a te stesso quello che vuoi che gli altri facciano a se stessi») <sup>29</sup>, del *decorum* («Farai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te») <sup>30</sup>, dello *iustum* («Non farai agli altri quello che non vuoi sia fatto a te») <sup>31</sup>, non era riuscito, secondo Croce, a enucleare il carattere differenziale del giure, che restava, perciò, elemento non «fuso nell'organismo spirituale»<sup>32</sup>. E l'indistinzione di diritto e morale, da Croce descritta in termini di patologia, assumeva, con Jhering, l'aspetto del *Kap Horn*, o «capo delle Tempeste», della filosofia giuridica<sup>33</sup>, destinata per sempre ad aggirarsi nella sua interna contraddizione.

La critica crociana ai predecessori, persuasi che il *quid proprium* del diritto riposasse o nella coercibilità, o nell'esteriorità dell'obbligazione, o nella liceità, non solo chiarisce quali errori, per il pensatore abruzzese, la tradizione abbia commesso, ma getta pure luce sull'origine della sintesi volitiva, compiutamente svolta nella *Filosofia della pratica*. Coazione ed esteriorità si scoprono adesso generalizzazioni empiriche

---

<sup>28</sup> Cfr. C. Thomasius, *I fondamenti del diritto di natura e delle genti* (1705), a cura di G. Dioni, postfazione di V. Fiorillo, FrancoAngeli, Milano 2013, I, V, 58, p. 182.

<sup>29</sup> Ivi, I, VI, 40, p. 201.

<sup>30</sup> *Ibidem* (ma I, VI, 41).

<sup>31</sup> Ivi, I, VI, 42, p. 202.

<sup>32</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 14.

<sup>33</sup> Ivi, p. 9. Sul «capo Horn» della filosofia giuridica, vd. R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Breitkopf und Härtel, Leipzig 1854, Bd. 1, Teil 2, p. 48. Secondo Marcello Mustè, del resto, «nella *Riduzione*, la domanda sulla natura del diritto si risolve nella ricerca della 'distinzione'» di diritto e morale: M. Mustè, *Benedetto Croce e il problema del diritto*, in «Novecento», 2 (1992), 4, pp. 60-73 (la citazione è tolta da p. 63). E, per Corrado Bertani, la distinzione di diritto e morale dev'essere considerata la «chiave di lettura» dell'intera memoria pontaniana: C. Bertani, *Il posto del diritto nella filosofia della pratica di Benedetto Croce. Un'interpretazione*, in Aa.Vv., *Croce filosofo*, Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 50° anniversario della morte [Napoli-Messina 26-30 novembre 2002], a cura di G. Cacciatore, G. Cotroneo, R. Viti Cavaliere, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, t. I, p. 53.

inutili alla filosofia del diritto, scienza di ragione preposta alla deduzione trascendentale della pura forma giuridica: coatta, infatti, la volizione non può essere mai, giacché, quantunque conforme all'altrui desiderio, se ne appropriata, «non potendosi volere, come non si può pensare, per contro d'un altro»<sup>34</sup>. Spogliata dalla fraseologia naturalistica, che la ritiene, empiricamente, un modo peculiare d'azione, quello giuridico, la coercibilità si rivela essere, invece, il «concetto generale dell'azione», connotato comune di diritto e morale, dovendo entrambi fare i conti con la resistenza opposta dai fatti<sup>35</sup>. Analogamente, l'esteriorità, lungi

---

<sup>34</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 15. Che l'azione coatta sia una *contradictio in adiecto* Croce spiega, in *Filosofia della pratica*, evidenziando la fallacia dell'assunto secondo cui «chi viene minacciato e soggiace alla minaccia è detto privo di libertà d'azione». *Coacti tamen volunt*, conclude l'Autore, pertanto «nessun volto di minaccioso tiranno può spengere la libertà negli animi; nessun dominatore, forte e violento che sia, può impedire una ribellione, o, quando ogni altra via sia chiusa, una bella morte che affermi all'esterno l'interna volontà; e insomma, come diceva Dante, 'volontà, se non vuol, non s'ammorza'. Una volizione coatta, quindi, è inespugnabile nel fatto e inconcepibile in idea: B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 130-131 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Guido Calogero, tuttavia, ha distinto nettamente, dall'incoercibile «libertà coincidente con la responsabilità morale», che è, fra l'altro, libertà d'andare incontro alla morte, la libertà quale «potere di uso delle cose [...] e commisurazione di tale uso agli usi degli altri», cui solamente occorre guardare «quando ci occupiamo di diritto e di economia»: G. Calogero, *Croce e la scienza giuridica*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LIX-LX (1952-1953), pp. 1-13 (le citazioni sono tratte dalle pp. 3-4).

<sup>35</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 15. Vd., inoltre, per lo sviluppo di quest'intuizione, che stima l'agire, insieme, «spontaneo e coatto» (ivi, p. 16), *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 50, ove Croce, discutendo di mezzo e fine, considera «il mezzo non [...] altro che la situazione di fatto, dalla quale l'atto volitivo prende le mosse». La volizione, dunque, è intimamente legata alla condizione storica da cui si diparte, sicché «tale la volizione quale la situazione: l'una varia in funzione dell'altra» (*ibidem*). Ancora, ivi, pp. 131-132, il nesso di necessità e libertà, momenti costitutivi dell'atto volitivo in generale, è più chiaramente svolto, non potendo l'azione limitarsi a riprodurre la situazione di fatto

dal contraddistinguere il solo diritto, è ricondotta all'unità inscindibile dell'atto volitivo in genere, risultamento dell'intenzione e del relativo suo estrinsecarsi<sup>36</sup>. La dottrina, specificamente tomasiana<sup>37</sup>, che circoscrive il dominio giuridico al solo *forum externum*, consegnando l'intimità della coscienza alla morale, non è però rifiutata *in toto*: Croce, piuttosto, intende l'azione giuridica esterna alla morale, cioè da questa distinta, soggiungendo, tuttavia, non essere perciò ancora definito il carattere precipuo del diritto<sup>38</sup>.

Modestino, in un celebre frammento del *Digestum*, aveva colto la forza della legge nell'«imperare vetare permettere punire» (D.1.3.7), e Croce, nella *Riduzione*, sembra condividerne l'opinione, ammettendo che la legge, nell'atto di comandare, delimita altresì l'ambito del comandato, quindi insieme permette; senonché è tautologico concepire caratteristica del diritto la liceità, non potendo, per converso, sfuggire azione alcuna all'universale imperativo morale: la differenza specifica del giure, per questa via, resta purtroppo inafferrabile<sup>39</sup>. Né sembra più conclusiva la tesi, da Croce attribuita, con cautela, a Wilhelm Wundt<sup>40</sup>, che il diritto considera parte della stessa morale, vero e proprio minimo etico, confondendo addirittura i termini del problema: la filosofia,

---

che l'ha suscitata, ma essendo anzi essa, in quanto libera, apportatrice diuturna di novità, motore del corso storico.

<sup>36</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 17. Sull'«unità inscindibile» dell'atto volitivo, che, *qua talis*, non ammette articolazioni di sorta, Croce avrebbe insistito anche in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 50. Interiorità ed exteriorità, quindi, non sono distinguibili, giacché intenzione e azione «coincidono in ogni punto» (ivi, p. 53).

<sup>37</sup> Cfr. C. Thomasius, *I fondamenti del diritto di natura e delle genti*, cit., I, V, 17-18, p. 173.

<sup>38</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 18-19.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 19-20. Per il brano di Modestino, vd. *Digesta*, recognovit T. Mommsen, in *Corpus iuris civilis*, editio stereotypa quinta, Apud Weidmannos, Berolini 1889, vol. 1, p. 6a.

<sup>40</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 59-60.



*scientia qualitatum*<sup>41</sup>, non ha da fare con le determinazioni quantitative, che lasciano pertanto impregiudicata la questione del nesso fra le forme della prassi<sup>42</sup>.

#### 4. Il diritto come pura economia: amoralità e pluralismo giuridico

Nonostante gli errori, la tradizione ha comunque avuto il merito di presentare il «doppio aspetto del problema pratico»<sup>43</sup>, cercando di distinguere, come meglio poteva, diritto e morale. E non è un caso, commenta Croce, passato ora a svolgere la *pars construens* della sua memoria, che contemporanea alla faticosa opera di chiarificazione della filosofia giuridica sia stata l'emergenza dell'economia politica, disciplina altrettanto desiderosa di uno spazio nel mondo dello spirito<sup>44</sup>. Una singolare consonanza, quella fra filosofia del diritto ed economia politica, insieme impegnate a rinvenire non l'immorale nell'attività umana, pertinente all'etica, bensì l'amorale o premorale, condizione di possibilità dell'eti-

---

<sup>41</sup> La formula ricorre in B. Croce, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1902; 1904<sup>2</sup>), a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014, p. 38, che giudica estranee alla filosofia, scienza, appunto, delle qualità, le determinazioni quantitative.

<sup>42</sup> Vd. B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., pp. 21-22.

<sup>43</sup> Ivi, p. 37.

<sup>44</sup> *Ibidem*: «È curioso – forse è più che una mera accidentalità, – che circa il tempo in cui si è venuta facendo una qualche distinzione tra diritto e morale, – dico tra i secoli XVII e XVIII, – si sia anche affermata per la prima volta l'economia, come scienza indipendente. Petty e Locke sono contemporanei di Tomasio; come Adamo Smith è contemporaneo di Kant». La modernità, per Croce, inizia davvero con la scoperta delle «due scienze mondane», l'estetica e l'economica, cui si deve il superamento dell'istanza trascendentistica medievale, coi suoi perniciosi dualismi, unitamente all'immanentistica spiritualizzazione del senso, che era, insieme, sensualizzazione, ossia armonizzazione e mondanizzazione, dello spirito, prima mutilato di parti essenziali, quali l'intuizione artistica, per la sfera teoretica, e la volizione utilitaria, per la sfera pratica: vd. B. Croce, *Le due scienze mondane, l'Estetica e l'Economica* (1931), in Id., *Ultimi saggi* (1935), a cura di M. Pontesilli, Bibliopolis, Napoli 2012, pp. 49-62.

ca<sup>45</sup>. Ma, più che una consonanza, fra diritto ed economia Croce stabilisce un'identità, negando quindi ragion d'essere alla filosofia giuridica: nella dialettica dello spirito pratico, infatti, oltre all'individuale, o utile, e all'universale, o etica, non v'ha posto per una terza forma. Il diritto, allora, come attività dell'individuale, è ridotto a pura economia, e ciò Croce dimostra svelando l'autentica natura del fatto giuridico, consistente, invero, in un «rapporto di convenienza economica»<sup>46</sup> fra differenti volontà, quali, per esempio, quelle di due soggetti, A e B, che o s'incontrano, e l'intesa si realizza, o, se divergono, sono costrette a non accordarsi, oppure a scontrarsi, ponendo così le condizioni per un nuovo eventuale patto.

Non è però legittimo inferire, da quanto appena detto, la distinzione di diritto ed economia, a partire dal presunto carattere sociale del rapporto giuridico: l'economia, come fenomeno isolato, è del pari insostenibile, non potendo l'individuo, pur escluso dalla *societas hominum*, per metafisica necessità estraniarsi dalla *societas rerum*<sup>47</sup>. L'attività

---

<sup>45</sup> Sul carattere amorale, tanto dell'attività giuridica quanto dell'attività economica, vd. B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 41.

<sup>46</sup> Ivi, p. 44. È stato notato che, così inteso, il fenomeno giuridico sarebbe da Croce ridotto a una dimensione esclusivamente privatistica: vd. B. Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce (1900-1952)*, Giuffrè, Milano 1995, p. 109. Più radicale la conclusione di Calogero, che ritiene Croce non abbia identificato il diritto con la *lex privata*, bensì, addirittura, col «brutale accordo di fatto»: G. Calogero, *Croce e la scienza giuridica*, cit., p. 2.

<sup>47</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 45. Giova qui segnalare, relativamente al carattere sociale di diritto ed economia, quanto Croce scrive nella seconda edizione dell'*Estetica* (1904), allorché sostiene essere il diritto una regola «in cui è consegnato un rapporto economico voluto da una collettività»: B. Croce, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1902; 1904<sup>2</sup>), cit., p. 86; cfr. inoltre l'*Apparato critico*, p. 397, che registra, rispetto all'*editio princeps* del 1902, una minima variazione: in luogo del successivo «da una collettività», compariva infatti «dalla collettività». Nonostante i profondi mutamenti introdotti nella terza edizione dell'opera (1908), il brano si conserverà sostanzialmente identico, fino alla nona e ultima edizione (1950), sicché leggiamo consistere il diritto

economico-giuridica dev'essere quindi stimata «azione dell'individuo tra le azioni degli altri individui, ossia come forza tra le forze»<sup>48</sup>, benché il concetto di forza, nel mondo dello spirito, sia poi da assumere solo metaforicamente.

Chiarita l'essenza filosofica del diritto, Croce ne estende la nozione oltre i confini del monismo statualistico, anticipando addirittura d'un decennio le tesi pluralistiche romane, ivi comprese quelle sulla giuridicità degli ordinamenti illeciti<sup>49</sup>. È infatti diritto, secondo Croce, sia l'azione compiuta in ossequio alle leggi dello Stato sia l'osservanza delle regole di ogni altra associazione, lecita o criminosa, risultando del resto

---

to in una regola «in cui è fissato un rapporto economico voluto da un individuo o da una collettività»: B. Croce, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1902; 1950<sup>9</sup>), a cura di F. Audisio, Bibliopolis, Napoli 2014, p. 99 (per le varianti posteriori all'edizione del 1904, vd. *Apparato critico*, p. 164). Significativo appare altresì l'*obiter dictum* della recensione crociana a Rudolf Stammler, *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung* (Verlag von Veit und Comp., Leipzig 1896), che precede l'*Estetica* di qualche anno, in cui il diritto è detto riposare nella «società sottomessa a regole esteriormente obbliganti»: B. Croce, *Il libro del Prof. Stammler* (1898), in Id., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 128. In *Filosofia della pratica*, tuttavia, Croce avrebbe apertamente negato ogni necessità al carattere sociale del diritto, dichiarando anzi la legge fenomeno dell'individuo isolato, quantunque questo sia sempre immerso nella *societas entium*, che è la «*realtà tutta*», la «*vera società*»: B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 317-318 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo). Sulla legge, concepita, entro il quadro di un'etica della responsabilità, come prodotto individuale, ha insistito Giuseppe Giordano, nel suo *Il concetto di legge nella Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, in Aa.Vv., *Croce filosofo*, cit., t. I, pp. 407 e ss.

<sup>48</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 45. Un approccio siffatto, lamenta Barbara Troncarelli, sottrae al diritto il carattere di *relatio ad alterum*, conducendo direttamente all'atomismo individualistico: B. Troncarelli, *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce (1900-1952)*, cit., pp. 67 e ss.

<sup>49</sup> Sarà lo stesso Santi Romano, seppure dalla prospettiva della teoria generale del diritto, a pregiare l'energica avversione di Croce per i negatori della giuridicità degli «enti considerati illeciti dallo Stato o dalla Chiesa»: S. Romano, *L'ordinamento giuridico* (1918), Sansoni, Firenze 1977<sup>3</sup>, pp. 122-123, nota 83.

indimostrabile che «la regola della più meschina e più biasimevole organizzazione differisca, *sostanzialmente*, da quella della più alta e nobile»<sup>50</sup>.

## 5. La polemica con Giorgio Del Vecchio

Con la *Riduzione*, Croce dichiara dunque impossibile dedurre la forma trascendentale del diritto, che pertanto s'identifica totalmente con l'economica. Alla filosofia giuridica, bruscamente liquidata, in una nota dello stesso 1907<sup>51</sup>, Croce non dedicherà più monografie, limitandosi a rifondere, quale trattatello *de legibus*, la memoria pontaniana nella terza parte della più ampia *Filosofia della pratica*. Non sarà tuttavia processo immediato, incontrando Croce – si apprende da una sofferta pagina autobiografica del 10 marzo 1908 – difficoltà ad «includere quella memoria, nell'ordine in cui è svolta», donde il proposito di «riscrivere da capo l'esposizione»<sup>52</sup>. Ancora nel 1914, rievocando la genesi della sua teoria del diritto, il pensatore abruzzese ammetterà non essere rimasto «in ogni parte contento» del lavoro di sette anni prima<sup>53</sup>. Insoddisfazione altresì registrabile con riguardo alla titolazione del corrispondente capitolo nell'opera maggiore, che oscillerà fra «L'attività giuridica e la legge» (11 ottobre

---

<sup>50</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 46 (il corsivo è dell'Autore). L'argomento sarebbe stato ripreso anche in *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 324-325.

<sup>51</sup> Ci riferiamo a B. Croce, *La filosofia del diritto nelle Facoltà di Giurisprudenza*, in «La Critica», V (1907), pp. 173-175 (ora in Id., *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 242-244, donde si cita), in cui l'Autore giudica la filosofia del diritto «non isolabile dall'organismo della filosofia» e, allorché ciò avvenisse, essa resterebbe comunque «così evanescente da doverla riempire, per darle l'aspetto di cosa solida, di un contenuto estraneo e raccogliuccio» (p. 244). Parole che richiamano alla mente quelle del 1904-1905, consegnate ai *Lineamenti di una logica come scienza del concetto puro*, cit., pp. 243-244, che il contenuto della filosofia del diritto valutavano altrettanto composito, riunendo «un po' di filosofia, e moltissimo di diritto positivo, di disegni intorno a riforme sociali, di cognizioni storiche sullo svolgimento degli istituti, e via discorrendo».

<sup>52</sup> B. Croce, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 99.

<sup>53</sup> B. Croce, *Intorno alla mia teoria del diritto*, cit., p. 84.

1907)<sup>54</sup>, «L'attività legislatrice» (11 marzo 1908)<sup>55</sup> e l'attuale «Le leggi»<sup>56</sup>, segno – ipotizza Carlo Nitsch – «del faticoso svolgimento di pensiero che deve aver rappresentato, per Croce, la transizione dalla *Riduzione* alla *Pratica*»<sup>57</sup>. Ne è conferma l'*Avvertenza*, datata 19 aprile 1908, alla *Filosofia della pratica*, in cui l'Autore sottolinea aver dovuto rielaborare, «ampliandone alcune pagine e altre abbreviando», i due capitoli della *Riduzione*<sup>58</sup>.

Il nuovo scritto, però, considera il diritto solo una forma speciale della pratica, peraltro identificandolo sempre con l'utile, giacché «attività giuridica e attività economica sono *simonimi*»<sup>59</sup>. Quest'equazione, fortemente osteggiata fin dal suo primo apparire<sup>60</sup>, susciterà inoltre, negli anni Trenta, le riprensioni di Giorgio Del Vecchio, chiamato a discutere, all'Istituto Nazionale Fascista di Cultura di Roma, di *Diritto ed Economia*<sup>61</sup>. A Croce

---

<sup>54</sup> B. Croce, *Taccuini di lavoro*, cit., vol. 1, p. 73.

<sup>55</sup> Ivi, p. 99 (abbiamo reso in caratteri tondi il corsivo del testo).

<sup>56</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 315. Dai *Taccuini*, tuttavia, non possiamo dedurre «quando sia intervenuta, in via definitiva, la decisione sul titolo della terza parte della *Filosofia della pratica*»: C. Nitsch, *Il fantasma della «prima forma»*. Saggio sulla *Riduzione crociana*, premesso a B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. XXXIV.

<sup>57</sup> *Ibidem*. Occorre inoltre aggiungere, con Adelchi Attisani, che, da un punto di vista meramente programmatico, la *Riduzione* e la *Filosofia della pratica* si pongono obiettivi diversi, servendo, la prima, «a salvare l'autonomia del diritto di fronte alla morale»; la seconda, a difendere l'«autonomia dell'etica di fronte al diritto e alle più sottili insidie del legalismo»: A. Attisani, *La «Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia»* (1926), in Id., *Interpretazioni crociane*, Università degli Studi, Messina 1953, pp. 196-197 (il corsivo è dell'Autore).

<sup>58</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 7.

<sup>59</sup> Ivi, p. 358 (abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>60</sup> È lo stesso Croce, in *Intorno alla mia teoria del diritto*, cit., pp. 77-78, nota 2, a snocciolare «alcuni titoli» di scritti polemici licenziati fra il 1908 e il 1914. Vd., per un quadro più articolato della coeva letteratura, l'ottima rassegna bibliografica in calce a C. Nitsch, «*Diritto: studio per la voce di un lessico crociano*», in «JusOnline», (2016), 2, pp. 34-59.

<sup>61</sup> G. Del Vecchio, *Diritto ed Economia*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XV (novembre-dicembre 1935), fasc. VI, pp. 593-628.

Del Vecchio infatti contesterà, quale «errore fondamentale», l'aver considerato il «diritto come attività», essendo invece «criterio per valutare l'attività», principio deontologico attraverso cui «si asserisce la legittimità o illegittimità dell'azione». Intendendolo come semplice attività dell'individuale, argomentava Del Vecchio, con rinvio testuale alla *Riduzione*, Croce avrebbe annullato il diritto «nella sua propria essenza logica, nel suo valore ideale e, insieme, nella sua funzione reale», ricomprendendo nell'ambito giuridico ogni azione, lecita o illecita, sol perché economica<sup>62</sup>. Il diritto, invero, «vive in una lotta continua contro il torto», perciò le tesi crociane, che quella lotta negano, poggiano su un concetto di esso «del tutto erroneo»<sup>63</sup>. Né la liquidazione dell'universale giuridico, fondata da Croce sul doppio grado dello spirito pratico, individuale e universale, soddisferà Del Vecchio, stimandola egli, anzi, «vuoto gioco di formule». Il pensatore abruzzese, dunque, come già don Ferrante con la peste, avrebbe negato l'esistenza di una realtà, il diritto, «mentre essa infieriva dintorno a lui, perché non poteva essere né sostanza, né accidente»<sup>64</sup>.

La nota polemica di Del Vecchio, pronunciata senza comunque «mancare del dovuto rispetto ad uno studioso come il Croce»<sup>65</sup>, fu da questi respinta con inusitata asprezza, in un intervento del 1936<sup>66</sup>. La replica crociana, del resto, esprimeva tutta l'insofferenza dell'Autore per le «distinzioni meramente pratiche» dei legulei, innalzate dai filosofi del

---

<sup>62</sup> Ivi, pp. 619-620. Il brano della *Riduzione* citato da Del Vecchio è quello, a p. 38 dell'edizione da noi compulsata, che recita: «Se io apprendo l'esistenza di una legge che vieta, per esempio, lo sciopero, il mio spirito non è perciò, entrato ancora nel campo giuridico [...] Solo allorché io mi risolvo ad uniformarmi a quella legge o a *violarla*, cioè solo quando la mia volontà [...] si risolve ad agire, nasce un'attività giuridica» (il corsivo è nostro).

<sup>63</sup> G. Del Vecchio, *Diritto ed Economia*, cit., p. 619.

<sup>64</sup> Ivi, p. 622.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> B. Croce, recensione a G. Del Vecchio, *Diritto ed Economia*, cit., in «La Critica», XXXIV (1936), pp. 378-379 (ora in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie V [1939], Laterza, Bari 1951<sup>2</sup>, pp. 286-287, donde si cita).

diritto alla dignità speculativa, ma solo per poter «fornire una base alle [loro] cattedre, sincretiche per definizione». Lo stesso universale giuridico, l'indagine del quale Croce aveva indicato essere il compito unico della filosofia del diritto, veniva, dopo quasi trent'anni, bollato come «ircocervo». Ed era inoltre irrisa, in quanto «superficialità di logica», la distinzione delvecchiana dell'etica in subiettiva e obiettiva, soggiungendo una feroce postilla in cui, prese le difese di don Ferrante («più filosofo [...] del prof. Del Vecchio»), esortava i filosofi del diritto a non occuparsi di «certe sottili questioni», rispetto alle quali occorre essere «filosofo senz'altro, filosofo intero»<sup>67</sup>.

Alle violente censure crociane Del Vecchio avrebbe poi controreplicato, nello stesso 1936, col suo *Croce e don Ferrante*<sup>68</sup>, ricordando al pensatore abruzzese non solo che «gli argomenti valgono per se stessi, qua-

---

<sup>67</sup> Ivi, pp. 286-287. L'apologia del «filosofo senz'altro» esige un chiarimento, poiché il filosofo di cui l'Autore parla non è quello, puro, della tradizione, «ignar[o], ignorant[e], indifferent[e] alle cose», aborrito anzi in quanto *purus asinus*; l'autentico filosofo è, invece, l'impuro, sensibile «ai quesiti che la realtà e la storia gli pongono», intento quindi a «preparare con la verità la nuova storia»: B. Croce, «*Purus philosophus, purus asinus*», in «La Critica», XL (1942), p. 285, ora rifuso in Id., *Pagine sparse*, cit., vol. 3, pp. 126-127 (dove le citazioni). Croce, infatti, rivendicherà sempre di aver «fatto morire» il *purus philosophus*, l'indagatore del «gran problema [...] dell'Essere», «per salvare la 'Filosofia'». E la salvazione, continuava il pensatore abruzzese, poteva realizzarsi solo con l'immergere nuovamente la filosofia nei problemi della vita, ossia facendola diventare «metodologia della storiografia»: B. Croce, *Il «Filosofo»* (1930), in Id., *Ultimi saggi*, cit., pp. 359-363 (le citazioni sono tolte dalle pp. 359-361). Per ben intendere cosa Croce significasse con l'identità di filosofia e metodologia della storiografia, vd. la sua *Teoria e storia della storiografia*, cit., pp. 128-139, ove subito è stabilito essere «la filosofia [...] il momento metodologico della Storiografia: dilucidazione delle categorie costitutive dei giudizi storici ossia dei concetti direttivi dell'interpretazione storica» (p. 128), superiore perciò alla «filosofia come *Metafisica*», incapace di risolvere «i propri problemi senza dare nel fantastico e nell'arbitrario» (p. 130; abbiamo reso in corsivo lo spazieggiato del testo).

<sup>68</sup> G. Del Vecchio, *Croce e don Ferrante*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVI (novembre-dicembre 1936), fasc. VI, pp. 567-569.

lunque sia la qualità ufficiale di colui che li enuncia», filosofo del diritto o filosofo senz'altro, ma soprattutto che la «Filosofia [...] è sostanzialmente e necessariamente una»<sup>69</sup>. Escludere, come Croce faceva, l'universale giuridico dal dominio dello spirito pratico era quindi, per Del Vecchio, sicuro indizio della scarsa meditazione di quegli sui «presupposti logici dell'esperienza giuridica», che perciò l'accommunava, con una reminiscenza platonica, ai *philódoxoi*, gli amici dell'opinione, i quali, pur vedendo le singole cose giuste, ignoravano nondimeno la giustizia in sé<sup>70</sup>.

## 6. La legge, le sue contraddizioni, e il diritto naturale

Riconfermata, nella *Filosofia della pratica*, l'eguaglianza dell'attività giuridica con l'economica, Croce concentra la sua attenzione non sul diritto, bensì sulla «sua forma derivata», la legge, definita «atto volitivo che ha per contenuto una serie o classe di azioni»<sup>71</sup>. Gli elementi costi-

---

<sup>69</sup> Ivi, p. 568. È singolare che pure Croce, nell'*Avvertenza* del dicembre 1901 all'*Estetica*, abbia insistito sull'unità della filosofia, confermando non esistere «scienze filosofiche particolari, che stiano da sé», in quanto «la Filosofia è unità; e, quando si tratta di Estetica o di Logica o di Etica, si tratta sempre di tutta la filosofia»: B. Croce, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* (1902; 1904<sup>2</sup>), cit., p. 9. La filosofia del diritto, però, come già notammo (*supra*, nota 51), non è, per l'Autore, «isolabile dall'organismo della filosofia»: B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., p. 244.

<sup>70</sup> G. Del Vecchio, *Croce e don Ferrante*, cit., p. 569. Il riferimento delvecchiano è a Platone, *Repubblica*, V, 22, 479e-480a.

<sup>71</sup> Cfr. B. Croce, recensione a G. Maggiore, *Il diritto e il suo processo ideale*, Firenze, Palermo 1916, in «La Critica», XV (1917), pp. 60-63 (ora in B. Croce, *Conversazioni critiche*, serie I, cit., pp. 254-259, da cui si cita), che, sostenendo «non [essere] punto esatta l'identificazione del diritto, del mero diritto, con la norma o legge, [...] sua forma derivata» (p. 255), colloca se stesso nell'ambito della reazione al normativismo. *Contra*, L. Bagolini, *Considerazioni intorno al concetto di legge nel pensiero di B. Croce*, in «Studi senesi», LXII (1950), pp. 242-262, che stima il discorso crociano sul giure reggersi interamente sull'«equazione di diritto e di legge» (p. 243). Per la definizione della legge, vd. B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 317 (abbiamo reso lo spazieggiato del testo in corsivo).



tutivi della legge, dunque, sono la volizione e il contenuto di classe, in mancanza dei quali può parlarsi di legge solo nominalmente: una relazione fra concetti empirici, infatti, dà luogo alla cosiddetta legge naturalistica, priva dell'elemento volitivo; una volizione senza contenuto di classe, per contro, o è un singolo atto volitivo, come tale immeritevole della denominazione di legge, oppure coincide con gli universali principi della pratica, aventi ad oggetto lo spirito stesso.

La legge naturalistica, tuttavia, secondo Croce, è sempre convertibile in un enunciato imperativo: così, ad esempio, la regola per cui «il platino si fonde a 1780°» può essere volta nell'imperativo «Se vuoi fondere il platino, riscaldalo a 1780°»; ma l'imperativo ipotetico, essendo un «fals[o] imperativ[o]», «non cangia nulla alla natura della cosa», conservandosi mero «strument[o] di cognizione», incapace pertanto d'indirizzare coattivamente l'azione. Alla convertibilità della legge naturalistica, semplice schema conoscitivo, in legge pratica non corrisponde, «per isforzi che si facciano», quella, speculare, della legge prescrittiva – «In ogni città si apra un laboratorio chimico in cui si fonda il platino» – in legge descrittiva. Le generalizzazioni empiriche della scienza e i decreti dell'autorità sovrana, veri imperativi corroborati dalla «spada» del legislatore, restano, per Croce, irrimediabilmente eterogenei<sup>72</sup>.

Come volizione d'un contenuto di classe, generale e astratto, la legge prescrittiva non ha però realtà, giacché «volere un astratto tanto vale quanto astrattamente volere; e volere astrattamente non è veramente volere»<sup>73</sup>: si vuole sempre in una situazione determinata, ognora rinnovantesi, non secondo «*tipi fissi* di azioni», donde il carattere di «*genia-*

---

<sup>72</sup> Ivi, pp. 327-329. Il tema delle relazioni fra legge descrittiva e legge prescrittiva è stato tuttavia ripreso da Guido Fassò, in *La storia come esperienza giuridica* (1953), a cura di C. Faralli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 39 e ss., che ha confutato la posizione crociana, dimostrando la reciproca convertibilità dei due termini.

<sup>73</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 337. Cfr., inoltre, ivi, p. 53.

lità [...] indispensabile all'attività pratica»<sup>74</sup>. Se la legge ha comunque realtà, e certamente Croce non lo nega in modo assoluto, cadendo forse in contraddizione con se stesso<sup>75</sup>, essa è equiparabile a quella che, nel dominio teoretico, detiene lo pseudoconcetto, definito nella grande *Logica* una «finzione» susseguente al concetto puro<sup>76</sup>. Ma, e qui s'incontra l'insolubile aporia del discorso crociano, nella *Filosofia della pratica* la legge, irreal volizione astratta, è assunta invece quale «aiuto alla volizione reale», suo presupposto. In che maniera uno schema siffatto possa identificarsi con le finzioni concettuali della *Logica* Croce però non dice, limitandosi a dichiarare l'«esatissima [...] analogia tra la costituzione dello spirito pratico e quella dello spirito teoretico»<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> Ivi, p. 51 (abbiamo reso lo spazieggiato del testo in corsivo).

<sup>75</sup> Importanti, a questo proposito, le riflessioni che Barbara Troncarelli svolge in *Diritto e filosofia della pratica in Benedetto Croce (1900-1952)*, cit., pp. 84-91, distinguendo peraltro, con Gino Capozzi, fra pseudoconcetto, *genus proximum* delle leggi naturalistiche e pratiche, e pseudovolizione, *differentiam specificam* della legge prescrittiva (pp. 85-86). Cfr. G. Capozzi, *La mediazione come divenire e come relazione. Etica e diritto nella problematica dell'immanentismo*, Jovene, Napoli 1961, pp. 48-52.

<sup>76</sup> B. Croce, *Logica come scienza del concetto puro* (1909), a cura di C. Farnetti, con una nota al testo di G. Sasso, Bibliopolis, Napoli 1996, p. 46: «Le finzioni concettuali non precedono i concetti rigorosi, anzi li seguono e li presuppongono come propria base. Se non fosse così, di che cosa mai sarebbero finzioni? Fingere o imitare qualcosa significa conoscere prima la cosa, che si vuol fingere o imitare; falsificare significa avere notizia del modello genuino: la moneta falsa suppone la buona, e non all'inverso».

<sup>77</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 342-343 (abbiamo reso lo spazieggiato del testo in corsivo). Occorre avvertire che, in *Logica come scienza del concetto puro*, cit., p. 46, Croce ha anzi insistito sulla necessità di «disfarsi del vecchio pregiudizio che le finzioni concettuali [...] precedano i concetti rigorosi». E Carlo Nitsch, in *Il fantasma della «Prima forma». Saggio sulla Riduzione crociana*, cit., p. XXXIX, ha giustamente sottolineato l'insostenibilità della soluzione adottata da Croce, giacché, «come lo pseudoconcetto non prepara il concetto, ma appunto ne imita le sembianze, così la legge non precede l'atto di volontà, né può essergli in qualche modo attuale». Anche Luigi Bagolini, nelle *Considerazioni intorno al concetto di legge in B. Croce*, cit., p. 247, non è d'altronde riuscito a «spiegare come mai una manifestazione di volontà, che sia astratta ed irreal e che sia in se stessa contradditto-

La legge, adiutorio della volizione reale, «atto singolo del singolo»<sup>78</sup>, è destinata dunque all'inosservanza, poiché, giunti al momento d'operare, ognuno «fa una grande riverenza alle signore Leggi, e si conduce di suo capo»<sup>79</sup>, non potendosi fronteggiare la novità della situazione storica con l'ausilio di uno schema astratto: la volontà, per Croce, è «volontà dell'incognito», in quanto tale esposta al «rischio dell'ignoto»<sup>80</sup>. E, già nella *Riduzione*, si osservava non essere il diritto «la legge che dorme nel codice; ma la legge a cui si pone mano», cioè la concreta azione individuale, rinviando lo studio delle astratte formule legislative ai cultori della logica<sup>81</sup>.

Né può sostenersi che le leggi siano veramente tipi fissi d'azione, mutando anzi esse in conformità dello svolgimento generale delle condizioni di fatto. Così Croce, recuperata un'intuizione della precedente memoria del 1907, dopo aver confutato l'ammissibilità logica del diritto naturale, batte ora in breccia, con un argomento questa volta ontologi-

---

ria, possa funzionare quale strumento preparatorio per una manifestazione di volontà reale concreta e non contraddittoria». Illuminanti, infine, le considerazioni di Gennaro Sasso, che, relativamente alla dialettica dell'astratto e del concreto nella sfera pratica, ha evidenziato tutte le difficoltà del concetto crociano di legge, contraddittoria volizione culminante, in forza di una sintesi quantomai problematica, in un astratto schema, a sua volta però produttivo di ulteriori concrete volizioni: vd. G. Sasso, *Sulla Filosofia della pratica di Benedetto Croce*, cit., pp. 85-94.

<sup>78</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 342.

<sup>79</sup> Ivi, p. 338.

<sup>80</sup> Ivi, pp. 51 e 56.

<sup>81</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 50 (il corsivo è dell'Autore). Le leggi, del resto, per il Croce della *Riduzione*, hanno valore «solo in quanto sono prodotto ed oggetto di volontà; come semplici formole, appartengono al linguaggio e alla grammatica, e, come formazioni di concetti, alla logica» (ivi, p. 39). Marina Lalatta Costerbosa ritiene consistere l'utilità della legge, per Croce, non nel «saper rendere attuale quanto prescritto, poiché attuale può essere soltanto un atto concreto», ma nel «rappresentare quel richiamo alla generalità che può spronare al compimento del singolo atto sussumibile»: M. Lalatta Costerbosa, *Diritto e filosofia del diritto in Croce e Gentile*, in Aa.Vv., *Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa*, a cura di M. Ciliberto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2016, p. 320b.

co, il Codice eterno, elaborato soprattutto dalla razionalistica Scuola del diritto naturale, da Grozio a Kant, ma ancora vivo nella letteratura cattolica del primo Novecento<sup>82</sup>. L'eterna legislazione giusnaturalistica, infatti, pretendendo «fissare il transeunte, urta contro il principio della mutevolezza delle leggi, che è conseguenza del carattere contingente e storico del loro contenuto», perciò, «se al Diritto naturale si lasciasse fare quel che esso annunzia, [...] si vedrebbe, con la formazione e applicazione del Codice eterno, arrestarsi di colpo lo Svolgimento, concludersi la Storia, morire la Vita, disfarsi la Realtà»<sup>83</sup>.

A nulla varranno gli incitamenti di Carlo Antoni, che, in una lettera del 2 settembre 1936, inviterà Croce a «rivedere la Sua condanna del giusnaturalismo», non essendo «il diritto di natura altro [...] che una cattiva formulazione d'un'esigenza profonda; quella della subordinazione della politica e del diritto a un ideale etico»<sup>84</sup>: con sorprendente coerenza, nell'aprile 1947, sessantadue anni dopo le giovanili intemperate rivolte ai diritti innati, rispondendo a un questionario somministrato dall'UNESCO, Croce avrebbe confermato essere le dichiarazioni dei diritti dell'uomo fondate tutte su una teoria, quella giusnaturalistica, che «filosoficamente e storicamente è affatto insostenibile»<sup>85</sup>. Segno

---

<sup>82</sup> Sul dibattito giusnaturalistico in Italia fra la fine dell'Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, vd. G. Marini, *Il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento* (1976), in Id., *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Morano, Napoli 1987, pp. 281-320.

<sup>83</sup> B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., pp. 332-333. Questo pensiero era già chiaramente svolto nella *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 7, ritenendo Croce inconcepibile che la filosofia giuridica potesse «accogliere e proseguire le pretese del vecchio diritto naturale, delineando il modello di una legislazione perfetta del genere umano, un codice ideale eterno; perché ciò importerebbe fissare il transeunte, e negar quindi la storia».

<sup>84</sup> *Carteggio Croce-Antoni*, a cura di M. Mustè, introduzione di G. Sasso, Il Mulino, s.l. (ma Bologna) 1996, pp. 20-21.

<sup>85</sup> B. Croce, *I diritti dell'uomo e il momento storico presente* (1947), in Aa.Vv., *Dei diritti dell'uomo*, testi raccolti dall'UNESCO, Edizioni di Comunità, Milano 1952, p.

inequivocabile di un pensiero realisticamente sordo alle «alcinesche seduzioni [...] della Dea Giustizia e della Dea Umanità»<sup>86</sup>, ma comunque disposto ad ammettere la «perpetuità del diritto», in quanto gli «uomini, per perfetti che si pensino, sarebbero pur uomini, e non già concetti ed astrazioni: onde dovrebbero [...] compiere azioni singole; le quali [...] sarebbero sempre azioni economiche, e quindi giuridiche»<sup>87</sup>.

---

133. Non sfugga che, nelle *Tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, cit., p. 108, risalenti al 1900, la Dichiarazione del 1789 è addirittura giudicata «corbelleria filosofica». Cfr. L. Mossini, *Croce e il diritto naturale*, in «Cultura e società», I (aprile 1960), pp. 401-416, che lega l'antigiustnaturalismo crociano alla presenza, nel sistema, della categoria utilitaria.

<sup>86</sup> B. Croce, *Prefazione* del 1917 a Id., *Materialismo storico ed economia marxistica*, cit., p. 14.

<sup>87</sup> B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, cit., p. 54. In *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, cit., p. 341, Croce osserva, addirittura, che s'innalza, «da ogni punto della storia umana», «la richiesta delle leggi», sicuro indizio della loro insopprimibile necessità (abbiamo reso lo spazieggiato del testo in corsivo).